COMUNE di VENTOTENE

Provincia di Latina

Piazza Castello n.1 - c.a.p. 04020 - P. IVA - C. F.: 00145130597

AREA 3 – Tecnica

Tel. 0771.85014 - Fax 0771.85265

-mail: lavoripubblici@comune.ventotene.lt.it - pec: lavoripubblici@pec.comune.ventotene.lt.it

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN GESTIONE A TERZI, EX ART. 45 BIS CODICE DELLA NAVIGAZIONE, DEL SERVIZIO DI ORMEGGIO DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO (FINO A 24 MT F.T.) IN AREA DEMANIALE MARITTIMA IN CONCESSIONE AL COMUNE DI VENTOTENE IN LOCALITÀ PORTO NUOVO – VENTOTENE (LT).

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 - PREMESSA

Il Comune di Ventotene è titolare di Concessione Demaniale Marittima, la n. 52 del Registro e n.182 del Repertorio del 19.11.2007 per occupazione di una zona demaniale marittima (specchio acqueo) in località Porto Nuovo, allo scopo di destinarla all'ormeggio di imbarcazioni da diporto (fino a 24 mt f.t.).

Ai sensi dell'art.45 bis del Codice della Navigazione e delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 viene previsto nel presente Capitolato l'affidamento a terzi della gestione dell'ormeggio delle imbarcazioni, delle attività connesse di pratica del mare e di diportistica e del servizio di guardianìa dello specchio acqueo in concessione come evidenziato nell'elaborato grafico allegato alla documentazione di gara.

Art.2 – OGGETTO

Oggetto dell'affidamento è la gestione ex art. 45 bis del Codice della Navigazione dell'area demaniale marittima in concessione al Comune di Ventotene, con una capacità di circa 40 barche di dimensione media di circa 12 ml di cui il 10% da riservarsi ai residenti (a tariffa agevolata pari al 10% di quella ordinaria), secondo quanto disposto dalla D.G.Comunale n. 75 dell'01.06.2019.

La gestione dovrà, di massima, essere articolata nelle seguenti prestazioni:

- gestione di tutti i contratti di ormeggio relativi ai posti barca;
- assistenza giornaliera per le operazioni di ormeggio e disormeggio;
- custodia e vigilanza giornaliera, diurna e notturna, degli ormeggi;
- presenza giornaliera di un responsabile per i rapporti con l'utenza, preferibilmente con padronanza di più lingue;
- assistenza all'utenza, anche radiotelefonica;
- sicurezza e controllo, diurna e notturna, del Pontile;
- pulizia e messa a disposizione di servizi igienici;
- servizio antincendio;
- fornitura di energia elettrica ed acqua potabile a mezzo di istallazione di n. 9 colonnine nell'area in gestione a spese del concessionario;
- gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera comprese le parti in ferro, in legno ed in gomma;

- messa a norma degli impianti ed attrezzature esistenti;
- revisione ed eventuale sostituzione di corpi morti, linea catenaria, cime di ormeggio e bitte, e quant'altro necessario per rendere il punto d'ormeggio efficiente e funzionale;
- manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico ed idrico, con relativi oneri contrattuali, e della segnaletica marittima portuale;
- gestione, manutenzione dell'impianto e servizi antincendio e antinquinamento;
- pulizia del pontile, dell'area di accesso (percorsi pedonali a terra e banchina) e dello specchio acqueo portuale;
- servizi di ritiro e conferimento dei rifiuti solidi urbani e speciali, batterie e oli esausti;
- manutenzione delle vie di accesso;
- spostamento natanti all'interno dello specchio acqueo in concessione;
- ulteriori servizi facoltativi offerti dal Concessionario (in sede di offerta di gara);

Il Concessionario, nell'espletamento dei Servizi, dovrà rispettare le prescrizioni della Concessione Demaniale Marittima.

ART. 3 - ULTERIORI ONERI A CARICO DEL GESTORE

E' fatto obbligo al concessionario di:

- garantire un punto di ormeggio riservato, a titolo gratuito, alle unità di polizia addette alla sorveglianza;
- lasciare libero lo specchio acqueo dal 19 settembre a partire dalle ore 9:30 e fino alle 9:30 del 21 settembre di ogni anno di in occasione della festività di Santa Candida. In mancanza del rispetto della disposizione, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà dell'immediata revoca dell'affidamento in danno;
- prestare il servizio meteorologico;
- prestare il servizio radio comunicazione su canale radio;
- riservare, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, il 10% dei posti barca per uso istituzionale per un numero massimo di un (1) evento al mese, da comunicare con un preavviso di 20 giorni;
- esposizione delle tariffe applicate debitamente vistate dal Comune di Ventotene;
- restituzione di tutto quanto affidato e di tutte le opere migliorative in perfetto stato, senza alcuna pretesa da parte del concessionario;
- garantire l'erogazione di acqua ed energia elettrica al pontile per le 24 ore ogni giorno della settimana;
- esibire, a semplice richiesta del Comune, il registro dei posti barca assegnati, i dati tecnici delle imbarcazioni, la durata dei relativi contratti;
- di indicare la persona responsabile del Servizio di ormeggio e, se diversa da questa, quella che curerà i rapporti con il Comune;
- provvedere al pagamento di tutte le utenze (TARI, energia elettrica, fornitura di acqua), dei canoni demaniali e degli oneri tributari se dovuti;
- provvedere all'assegnazione degli ormeggi e posti barca, secondo i criteri stabiliti dal Comune di Ventotene;
- onorare tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipulazione dell'affidamento;
- osservare le eventuali ulteriori prescrizioni della competente Autorità Marittima e Amministrazione Comunale.

ART. 4 - CANONE PER L'AFFIDAMENTO A BASE D'ASTA E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dell'affidamento a base d'asta richiesto dal Comune di Ventotene è pari a €. 60.000,00 (sessantamila/00), riferito a ciascun anno di gestione per una durata dell'affidamento di anni 7 (sette).
Le condizioni generali minime di gestione descritte nella documentazione di gara devono intendersi, per il gestore, integrate dalle ulteriori condizioni risultanti dall'offerta da lui formulata in sede di gara.
Il corrispettivo offerto dall'offerente dovrà essere versato in rate come segue, pena decadenza:
per il 1° anno:

- ✓ I RATA - 50 % dell'importo alla stipula del contratto
- ✓ II RATA - 25 % dell'importo entro il 31 ottobre
- ✓ III RATA - 25 % dell'importo entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

per gli anni dal 2° al 7°:

- ✓ I RATA - 30 % dell'importo - entro il 31 luglio
- ✓ II RATA - 40% dell'importo - entro il 31 agosto
- ✓ III RATA – 30% dell'importo – entro il 30 settembre

In caso di ritardo nei pagamenti, saranno dovuti al Comune gli interessi moratori.

Il corrispettivo da versare al Comune per la gestione, come definito ai precedenti punti, sarà in ogni caso aumentato in ragione delle eventuali maggiorazioni dei canoni di concessione dovuti dal Comune all'Erario per effetto di interventi legislativi o per effetto di atti amministrativi.

ART. 5 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO IN GESTIONE

La durata dell'affidamento in gestione dell'area è fissata in 7 (sette) anni e decorre dalla data di stipula del contratto o dalla consegna dell'area oggetto di affidamento se antecedente.

ART. 6 - TARIFFE

Le tariffe applicate dal gestore dovranno, in ogni caso, comprendere:
- uso del posto barca;
- uso dell'ancoraggio, completo di corpo morto, catena o gavitello numerato e bitta;
- servizi di assistenza alla navigazione, sicurezza e guardiania.

Le tariffe applicate sono quelle liberamente proposte dal concessionario all'interno del Piano Economico finanziario ovvero in sede di procedura comparativa ed approvate in sede di aggiudicazione.

Art. 7 - LAVORI E MODIFICHE ALL'IMMOBILE.

Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato dell'immobile oggetto del presente affidamento, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.
Qualora l'affidatario svolga lavori di cui al capoverso precedente senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, questa potrà richiedere la remissione in pristino o il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese dell'affidatario stesso.
L'Amministrazione Comunale si riserva, tuttavia, a proprio insindacabile giudizio, in ragione della gravità del fatto, la facoltà di procedere all'applicazione delle penali di cui all'art. 15 od altri provvedimenti sanzionatori, fino alla risoluzione del contratto.

ART. 8 - RENDICONTO

Per ogni anno finanziario, entro il 30 settembre di ogni anno, l'Affidatario ha l'obbligo di trasmettere al Comune una relazione dettagliata, dell'anno appena trascorso, relativa alla avvenuta gestione dell'area portuale.

ART. 9 – GARANZIE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti ed, in particolare, del pagamento del canone, l'aggiudicatario dovrà prestare apposita polizza fideiussoria assicurativa o bancaria di importo pari valore del canone offerto per l'intera durata del contratto.
La polizza dovrà contenere la clausola di rinnovo alla scadenza della stessa.
La garanzia può essere utilizzata dal Comune anche in caso di mancati pagamenti relativi al canone, ad interessi moratori sul canone, ad oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell'immobile e attività connesse.
La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente affidamento.
Detta cauzione rimane vincolata fino al termine degli effetti dell'affidamento e potrà essere svincolata solo con comunicazione da parte del Servizio competente dell'Amministrazione comunale.
All'aggiudicatario verrà inoltre richiesta la produzione, all'atto della stipula del contratto, delle seguenti garanzie e polizze assicurative:

a. Polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone a tutela dei rischi derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi oggetto del presente capitolato con massimale minimo di € 2.000.000;
b. Polizza assicurativa di Responsabilità per danni causati da atti vandalici, terrorismo, sabotaggio e calamità naturali ai beni e alle strutture oggetto dell'affidamento ivi compresa la distruzione e/o rovina totale e/o parziale dell'immobile, delle sue strutture e suoi impianti con massimale minimo di € 2.000.000;
c. Polizza assicurativa di Responsabilità civile per prestatori d'opera con massimale minimo di € 1.000.000.

Tali polizze dovranno prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie anche per i seguenti rischi:

- danni derivanti da preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande;
- danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- danni ai locali e alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
- danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto.

e contenere la clausola che nessuna modifica a detta polizza può essere apportata senza l'assenso scritto del concedente.
In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di consorzio di Imprese) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle mandanti o delle consorziate.
Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l'intero periodo di durata dell'affidamento ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali ed eventuali integrative od aggiuntive) dovrà essere depositata presso gli uffici competenti, prima dell'inizio del servizio, al fine di raccogliere il preventivo benestare. L'affidatario si impegna inoltre a fornire per tempo all'Ente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza /

appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza.
Si precisa che la stipula delle predette polizze viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela dell'Ente appaltante e degli utenti del servizio, pertanto l'eventuale inoperatività totale o parziale della copertura non esonererà in alcun modo l'Affidatario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati. Il Comune sarà quindi tenuto indenne per eventuali danni non coperti da polizze assicurative ed inoltre l'eventuale franchigia e/o scoperto non potrà in nessun caso essere opposti ai danneggiati.
E' esclusa ogni responsabilità del Comnune di Ventotene in caso di danno, furto, atti vandalici ai natanti all'ormeggio.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ

Il Comune è escluso da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da incidenti subiti dagli utenti fruitori dell'immobile e prestatori d'opera.
Il gestore è tenuta a mantenere in stato di perfetta efficienza, funzionalità e decoro la struttura e garantire un'adeguata gestione sotto il profilo dell'igiene, della sicurezza e del decoro, provvedendo all'adozione di tutte le cautele necessarie per preservare la pubblica e privata incolumità.
Tutto il personale addetto al servizio è da considerarsi alle esclusive dipendenze del gestore che assume, a suo carico, tutte le spese ed oneri relativi ed è tenuto ad osservare le disposizioni vigenti nella disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro.
L'Affidatario, sotto la propria responsabilità, potrà avvalersi di società o ditte esterne per l'affidamento dei servizi di custodia, di pulizia e quanto necessario alla gestione dell'area portuale nel rispetto della normativa vigente.
L'Affidatario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali. Successivamente all'aggiudicazione il contraente dovrà ottemperare a tutto quanto previsto dal D.L.gs. 81/2008 e s.m.i, in materia di sicurezza.
L'Affidatario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature oggetto dell'affidamento, esonera espressamente, senza alcuna riserva, l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità ed assume pienamente ed incondizionatamente l'onere della responsabilità civile, contabile, fiscale, assicurativa, previdenziale e per eventuale personale utilizzato, e per qualsiasi azione o pretesa che possa essere intentata da terzi nonché per la responsabilità penale verso terzi.
L'Affidatario è diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato utilizzo dell'immobile.
L'Affidatario può esercitare il diritto di rivalsa, informando gli uffici comunali competenti, nei confronti di chiunque che, non rispettando le norme d'uso, provochi danni materiali all'area, alle strutture, a persone o cose.

ART. 11 - RAPPORTI

In relazione agli impegni assunti con il contratto, l'Affidatario individua un soggetto referente, il cui nominativo viene comunicato al Servizio comunale di riferimento, competente in ordine alla realizzazione delle attività previste e agli impegni reciprocamente assunti.

ART. 12 - CONTROLLI E VERIFICA DELL'EFFICIENZA GESTIONALE

Il Comune, tramite gli Uffici competenti, si riserva di effettuare controlli al fine di verificare la buona conduzione e gestione dell'immobile nel rispetto degli impegni assunti con il presente capitolato, il relativo contratto e gli altri atti di gara.

I dipendenti del Comune di Ventotene, incaricati del controllo, muniti di tesserino di riconoscimento avranno accesso all'immobile in qualsiasi momento con un giorno di preavviso.

Il concessionario è tenuto a comunicare, tempestivamente e per iscritto al Servizio comunale di riferimento, ogni qualsiasi inconveniente, guasto, deterioramento della struttura, degli impianti e delle attrezzature; è tenuto, altresì, a segnalare con urgenza, la necessità di interventi per la manutenzione straordinaria non previsti nel Piano di conduzione tecnica.

Al termine del controllo l'incaricato redigerà una relazione relativa alle operazioni compiute e a quanto riscontrato. L'Amministrazione, sulla base della relazione relativa al controllo effettuato, si riserva di impartire all'Affidatario disposizioni cui lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi indicati, con applicazione, in caso di inottemperanza alla diffida ad adempiere, delle relative sanzioni.

ART . 13 - SORVEGLIANZA SULL'IMMOBILE E SULLE ATTIVITÀ

L'Affidatario deve vigilare affinché i fruitori e gli addetti si uniformino e rispettino tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari; ha facoltà di allontanare temporaneamente dall'area coloro che non rispettino, in tutto o in parte, i divieti, le limitazioni e le modalità d'uso prestabilite, anche se in possesso di giusto titolo. Delle azioni poste in essere dovrà essere informato, con relazione dettagliata, il Servizio comunale preposto che valuterà l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.

L'Affidatario che omette di intervenire o di segnalare quanto sopra indicato ne assume la piena responsabilità e conseguenze.

ART. 14 - VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

L'Affidatario è tenuto a informare l'Amministrazione Comunale, tramite Pec, di ogni variazione che intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale richiedere chiarimenti ed eventualmente rilasciare il relativo, necessario, Nulla Osta, nei limiti delle previsioni di cui al comma punto 2 d) del comma 1. dell'art. 106 del Codice dei Contratti.

Nel caso in cui l'immobile sia stato affidato per la gestione a raggruppamenti temporanei, non sarà ammissibile alcuna variazione nella composizione per tutta la durata della presente affidamento, fatte salve quelle relative ai singoli componenti di cui al precedente capoverso e quelle previste dall'art. 7 bis e successivi commi 17,18 e 19 dell'art. 48 del Codice dei Contratti.

Con le stesse modalità di cui al primo capoverso del presente articolo dovrà essere data comunicazione al Comune di ogni variazione relativa al rappresentante legale e alle cariche sociali.

ART. 15 - PENALI

Qualora si verificassero, da parte dell'Affidatario, inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali sopra descritti, l'Amministrazione si riserva, fatta salva la riparazione dell'eventuale danno, la comminazione della sanzione amministrativa, la comunicazione di

eventuali fattispecie di reato alle competenti autorità, il diritto di recesso dal contratto e/o di risoluzione dello stesso, la facoltà di applicare una penale.

L'Amministrazione, nella figura del R.U.P. per le fasi precedenti alla sottoscrizione del Contratto o del Direttore dell'Esecuzione nelle fasi successive, intimeranno, in forma scritta, al Legale Rappresentante dell'Aggiudicatario, l'adempimento ove possibile, dando contestualmente un termine per adempiere. Nel caso di inottemperanza e/o impossibilità dell'adempimento entro il termine prescritto e notiziato a mezzo posta elettronica certificata, verranno applicate le penali, come di seguito determinate, comunicando l'adozione del relativo provvedimento previo contraddittorio con l'affidatario.

Ognuno degli inadempimenti o ritardi registrati, dedotti in violazione degli obblighi previsti nel presente capitolato, comporterà la comminazione di una penale ripetibile.

La penale sarà di norma pari a **100,00 (trenta) Euro** nei casi previsti dal presente Capitolato con particolare riferimento ai seguenti:

1. per ogni giorno di ritardo nella presentazione dei documenti richiesti per la sottoscrizione del contratto, decorsi infruttuosamente i primi 30 giorni;
2. per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone di concessione, decorsi infruttuosamente i primi 10 giorni dai termini di scadenza delle singole rate previsti al precedente art. 4;
3. per ogni mancato intervento di manutenzione ordinaria, rispetto al Piano di conduzione tecnica e relativo cronoprogramma sottoscritto in sede di gara e alle prescrizioni eventualmente prodotte dal competente servizio comunale;
4. per ciascun intervento di innovazione e modificazione dell'immobile non espressamente autorizzato;
5. per ogni tipo di utilizzo dell'area in difformità delle finalità e delle modalità indicate nel "Piano gestionale di utilizzo dell'area" predisposto dal gestore in sede di offerta;
6. per ogni inadempimento agli obblighi contrattuali assunti preventivamente contestato dal servizio comunale competente, nel rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza;
7. per ogni violazione della normativa sulla Privacy, di cui al successivo art.20;

L'ammontare della penale sarà dovuto dall'Affidatario all'adozione del provvedimento e, in caso di mancato pagamento sarà escusso dalle cauzione definitiva.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare e fare eseguire, a spese dell'Affidatario, i lavori necessari per garantire la conservazione del bene e il suo utilizzo in sicurezza.

Fatta salva la comminazione delle penali di cui sopra, in tutti i casi di gravi e reiterate violazioni da parte dell'Affidatario degli obblighi derivanti dalla sua sottoscrizione, il contratto si risolve secondo le disposizioni di cui all'art. 1453 e ss. del Codice Civile.

ART. 16 – REVOCA

Il Comune di Ventotene si riserva la facoltà di revocare il presente affidamento in gestione quando:

1. la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nel contratto di concessione in gestione;
2. la conduzione tecnica e funzionale dell'immobile sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti e fruitori.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare il presente affidamento per situazioni sopravvenute che lo rendano inadeguato a soddisfare l'interesse pubblico. La valutazione dell'interesse pubblico sopravvenuto avverrà in funzione di accadimenti oggettivi ed adeguatamente motivati in relazione al bene superiore dell'ente.

Il Comune comunica all'Affidatario la revoca tramite Pec, con almeno 90 giorni di anticipo.

ART. 17 - RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE PER INADEMPIMENTO

La concessione può essere risolta prima della scadenza in caso di mancato rispetto colpevole degli obblighi del concessionario. In particolare, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.. il Concedente potrà risolvere la concessione mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

1. venir meno in capo alla concessionaria dei requisiti minimi previsti in sede di procedura di affidamento;
2. gravi danni arrecati all'immobile, alle strutture o agli impianti durante l'attività del concessionario, fatto salvo il risarcimento dei medesimi;
3. realizzazione di interventi sull'immobile, sugli impianti e sulle strutture senza autorizzazione;
4. indisponibilità del gestore a rispettare gli obblighi derivanti dal "Piano gestionale di utilizzo dell'immobile";
5. inutilizzo totale o parziale dell'immobile;
6. mancato pagamento del canone o degli oneri derivati dai consumi (utenze "acqua - gas - enel, ecc....), trascorsi 30 giorni dalla relativa intimazione;
7. mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge in materia di liquidazione stipendi o trattamento previdenziale ed assicurativo a favore del personale della affidataria per oltre due mesi;
8. inosservanza degli impegni assunti nell'offerta tecnica e delle eventuali indicazioni integrative in ordine alla qualità dei servizi;
9. gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminate o eliminate con ritardo, in seguito a diffida formale da parte del committente;
10. arbitrario abbandono o sospensione, senza giustificato motivo o comunque per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto di concessione da parte dell'affidatario, fatto salvo comunque l'applicazione delle eventuali altre più lievi sanzioni di cui all'art. 15;
11. impedimento da parte della concessionaria all'esercizio del potere di controllo dell'Ente appaltante;
12. frode e/o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi;
13. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della concessione;
14. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
15. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
16. perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della concessione, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;
17. messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività della società concessionaria;
18. grave violazione degli obblighi facenti capo all'affidataria per quanto previsto dal contratto e dal presente capitolato speciale , che siano tali da incidere sull'affidabilità della stessa nella prosecuzione delle prestazioni;
19. raggiungimento da parte della affidataria del limite massimo complessivo delle penali pari al 10% dell'importo contrattuale netto;
20. violazione degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari imposti dalla n.136/2010;

21. emanazione nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dall' art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
22. intervento di una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dall'art. 80, comma 1, del D. lgs. n. 50/2016.

Salvo il caso fortuito o la forza maggiore, il contratto si risolve qualora la parte inadempiente non cessi entro il termine assegnatole il proprio comportamento inadempiente, ovvero non dimostri che l'inadempimento contestato dipenda da cause alla medesima non imputabili. La parte diffidata può presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione dell'atto di contestazione degli addebiti. L'affidataria è sempre tenuta al risarcimento dei danni a lei imputabili.

Sia l'Ente appaltante sia la Società concessionaria potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il contratto stesso in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 del codice civile.

In caso di risoluzione del contratto all'Affidatario non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto mentre permane l'obbligo di conduzione dell'immobile sino alla riconsegna al nuovo gestore.

ART. 18 – RECESSO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 109 del Codice dei Contratti l'Amministrazione Comunale può recedere dal Contratto in qualunque momento, previa comunicazione a mezzo posta certificata e computo degli indennizzi spettanti all'Affidatario a norma di legge.

La concessionaria potrà recedere dalla concessione stessa, ai sensi dell'art. 1373 del C.C., previa comunicazione all'Amministrazione Comunale inviata almeno tre mesi prima della data di recesso.

ART. 19 – DIVIETO DI SUB AFFIDAMENTO

E' fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere e/o comunque affidare a terzi la gestione dei servizi oggetto della presente gara, in tutto o in parte, sotto pena di risoluzione del contratto, perdita della cauzione e del risarcimento di tutte le maggiori spese e danni che derivassero in conseguenza al Comune per la risoluzione anticipata dei predetti servizi.

ART. 20 – PRIVACY

L'Affidatario è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate per garanti e il rispetto della normativa sulla privacy.

Si impegna, secondo le regole e modalità previste dal D.Lgs. 196 del 30.6.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal G.D.P.R. n. 769/2016 – Regolamento UE in vigore a far data dal 25.05.2018, con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti a qualsiasi titolo dell'area portuale, affinché se stesso e il proprio personale non diffonda/comunichi/ceda informazioni inerenti gli utenti di cui possa venire in possesso.

Si impegna altresì a rispettare ed ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che l'Amministrazione Comunale impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati.

All'atto di sottoscrizione del contratto, l'Affidatario dovrà fornire il nominativo del Responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra.

In mancanza dell'indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentate legale dell'Affidatario o della Mandataria in caso di Raggruppamento.
In esecuzione del presente Capitolato e del relativo Atto di nomina a Responsabile, l'Affidatario e gli altri soggetti eventualmente individuati, si impegnano ad osservare le disposizioni in esso indicate.
In conseguenza di quanto sopra l'Affidatario diviene, per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e del G.D.P.R. n. 769/2016 – Regolamento UE in vigore a far data dal 25.05.2018, responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all'attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.
L'affidatario si impegna a designare incaricati del trattamento dei dati personali le persone fisiche di cui si avvalga, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/03 e del G.D.P.R. n. 769/2016 – Regolamento UE in vigore a far data dal 25.05.2018.

ART. 21 - ONERI E SPESE

Le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione e alla registrazione del Contratto di affidamento in gestione del castello saranno a carico dell'Affidatario.

ART. 22 – RINVII

Per tutto quanto non disciplinato dal presente capitolato si rinvia alle vigenti disposizioni di legge statali e regionali in materia di contratti pubblici, ed in particolare al D.Lgs. n. 50/2016, al D.P.R. n. 207/2010 per le parti in vigore, al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., alle linee Guida dell'Anac al codice civile ed alla delibera di C.C. di indirizzo n.75 del 01.06.2019.

ART. 23– CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla esecuzione del contratto e alla gestione dell'area portuale sarà deferita alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Latina, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
Ai sensi dell'art. 209 comma 2 del Codice, il contratto non conterrà la clausola compromissoria. E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente affidamento. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.

Ventotene, 04.07.2019

Responsabile del Procedimento e del Servizio
arch. Lilia Maria Pelliccia